SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 178**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Veneto. Pag. 3

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Veneto . . . . Pag. 4

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego del Veneto e definizione della relativa dotazione di personale . . . . Pag. 5

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Liguria. Pag. 6

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Liguria . . . . Pag. 8

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Liguria e definizione della relativa dotazione di personale . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 14 luglio 1989.

Autorizzazione alla prima clinica chirurgica del Policlinico «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 10

DECRETO 14 luglio 1989.

Autorizzazione all'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Pag. 11

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 32.

Contingente a dogana controllata per l'importazione dall'Ungheria di cuscinetti a rotolamento, a sfera, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) . . . . Pag. 12

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 33.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1989: aggiornamento dell'allegato *A* al decreto ministeriale 19 dicembre 1988 . . . . Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette . . . . Pag. 14

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Agnone ad accettare una donazione. Pag. 14

Ministero della sanità: Revoche, su rinuncia, di registrazioni di presidi sanitari . . . . Pag. 14

Ministero del tesoro: Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 15

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 15

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 15

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcuni legati . . . . Pag. 15

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione . . . . Pag. 15

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 16

Regione Friuli-Venezia Giulia: Sostituzione del commissario liquidatore della «T.G.M. - Trieste grandi molini - Soc. coop. a r.l.», in Trieste . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale del Veneto;

Sentita la commissione regionale per l'impiego del Veneto;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Veneto.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale e entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e sub-regionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 250

89A3286

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Veneto;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Veneto;

Sentita la giunta regionale della regione Veneto;

Rilevato che il per ind. Roberto Franco è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Veneto il per. ind. Roberto Franco, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al per. ind. Roberto Franco, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Veneto, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il per ind. Roberto Franco, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 251

89A3287

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego del Veneto e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Veneto;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Veneto;

Sentita la giunta regionale della regione Veneto;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Veneto è determinata in un numero non superiore alle settantaquattro unità, oltre al direttore, così ripartite:

a) trentasei unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale;

b) trentotto unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

otto unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentasette unità così suddiviso:

a) diciotto unità di esperti e specialisti, di cui tre a tempo parziale;

b) diciannove unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di viedoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

quattro unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 252

89A3288

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Liguria;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Liguria;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Liguria.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il dirittore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 253

89A3289

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Liguria;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Liguria;

Sentita la giunta regionale della regione Liguria;

Rilevato che il dott. Ferruccio Bovio è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Liguria il dott. Ferruccio Bovio, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Ferruccio Bovio, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Liguria, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Ferruccio Bovio, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 254

89A3290

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Liguria e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Liguria;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Liguria;

Sentita la giunta regionale della regione Liguria;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Liguria è determinata in un numero non superiore alle settantanta unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) trentasei unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale;

B) trentaquattro unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

sei operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

sei unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentacinque unità così suddiviso:

a) diciotto unità di esperti e specialisti, di cui tre a tempo parziale;

b) diciassette unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

tre operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

tre unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 255

89A3291

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1989.

Autorizzazione alla prima clinica chirurgica del Policlinico «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna, in data 8 aprile 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del Policlinio «S. Orsola»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 aprile 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La prima clinica chirurgica del Policlinico «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima clinica chirurgica del Policlinico «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Marrano prof. Domenico, direttore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola»;

Liguori dott. Luciano, aiuto ospedaliero dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola»;

Campione prof. Orazio, professore associato dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola»;

Tagariello prof. Carlo, professore associato dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola»;

Grassigli dott. Alberto, aiuto ospedaliero dell'istituto di prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola»;

Viti dott. Giuliano, aiuto ospedaliero dell'istituto di prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola»;

Roversi dott. Carlo Alberto, assistente ospedaliero dell'istituto di prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna, Policlinico «S. Orsola».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3457

DECRETO 14 luglio 1989.

Autorizzazione all'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia, in data 13 dicembre 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «Vittorio Emanuele III»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 dicembre 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del complesso operatorio dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Alagni prof. Giuseppe, primario della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Thomann dott. Bruno, aiuto della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Fantuzzi dott. Gabriele, aiuto della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Santirocco dott. Cesare, aiuto della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Barnaba dott.ssa Maria Rosa, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Martellani dott. Paolo, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Adami dott. Adelino, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Canevelli dott. Alberto, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia;

Serroni dott. Giovanni, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3458

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 32.

Contingente a dogana controllata per l'importazione dall'Ungheria di cuscinetti a rotolamento, a sfera, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini).

Con decisione della commissione delle C.E. del 21 aprile 1989 è stata stabilita l'apertura in via eccezionale di un contingente di importazione a dogana controllata dall'Ungheria per il 1989.

Pertanto l'allegato *A* della circolare n. 3 del 17 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1989, è così integrato:

IMPORTAZIONI DALL'UNGHERIA

N.C.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)		
da 84821010	Cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	L. 400	Pontebba
a 84828000	Altri, compresi i cuscinetti combinati		

Il Ministro: RUGGIERO

89A3460

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 33.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1989: aggiornamento dell'allegato *A* al decreto ministeriale 19 dicembre 1988.

Si fa seguito alla circolare n. 3 del 17 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1989) relativa ad aggiornamento dell'allegato *A* del decreto ministeriale 19 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1988, per comunicare che i sottoindicati contingenti d'importazione, relativi ai Paesi di cui all'oggetto, disciplinati dall'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1988 (contingenti a dogana controllata) devono intendersi come di seguito riportato:

CECOSLOVACCHIA

Cod. N.C.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091 4418 3010 4418 3090	Parchetti e pannelli di legno, per pavimenti	T. 350	Bolzano Pontebba	T. 150 T. 150

POLONIA

Cod. N.C.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091 4418 3010 4418 3090	Parchetti e pannelli di legno, per pavimenti	T.	200	Pontebba

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Cod. N.C.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
4801 ex 4802 4803 ex 4804 ex 4805 4809-9000	Altra carta e cartone.	T.	800	Pontebba

ROMANIA

Cod. N.C.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici diversi organici e inorganici, esclusi i concimi chimici ed urea, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*) di cui acqua ossigenata (2847.0000) per un massimo di L. 600.000.000	L.	14.610	Pontebba

UNGHERIA

Cod. N.C.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091 4418 3010 4418 3090	Parchetti e pannelli di legno, per pavimenti	Mq	65.000	Trieste

La presente circolare, per quanto sopra elencato, sostituisce le parti corrispondenti della citata circolare n. 3 del 17 febbraio 1989.

Il Ministro: RUGGIERO

89A3461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/1186 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bressana Bottarone è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 42.221.907 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 43.066.000 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Sater di Carrera Rosanna e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2039 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Desio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 35.876.932.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 36.482.542.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Cannarozzo Domenico.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2190 del 22 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lamezia Terme è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.999.938.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.164.904.658 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Giglio Ruggiero, Concetta, Domenico, Giuseppe e Claudio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1950 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Melizzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.171.547 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.559.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Massaro Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A3474

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale di Agnone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Isernia n. 3303 datato 8 maggio 1989, il preside dell'istituto tecnico industriale di Agnone è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 650.000 disposta dalla signora Amelia Marinelli Landor.

89A3465

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche su rinuncia, di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 giugno 1989 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 26 maggio 1987 all'impresa Dow Italia - S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Plictran 30 EC, già registrato al n. 7075.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1989 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 30 giugno 1983 all'impresa Dow Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Laptran 20 EC, già registrato al n. 5393.

89A3464

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante. al presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto ministeriale 5 luglio 1989, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia è determinata come segue a decorrere dal 1° luglio 1989:

compenso annuo lordo: lire 45 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

89A3463

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 10405/I del 4 ottobre 1988 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'E.U.L.O. la donazione consistente in L. 370.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1192/I del 10 aprile 1989 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Ente universitario Lombardia orientale la donazione consistente in L. 200.000.000 da destinare alla biblioteca della facoltà per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2630/I del 14 aprile 1989 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del «Giornale di Brescia» una donazione da destinare alla cattedra di medicina del lavoro.

89A3466

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1892/I sett./2 del 21 febbraio 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Associazione per la ricerca sul cancro: la somma di L. 40.000.000 da destinare al finanziamento del progetto di ricerca «Marcatori genetici e fenotipici di carcinoma del colon e della mammella» proposto dal prof. Renato Mariani Costantini;

2) Cassa di risparmio di Teramo: la somma di L. 1.920.000 quale contributo per il convegno «Valutazione di impatto ambientale» organizzato dal prof. G. Ferrari, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 40/I sett./2 del 22 febbraio 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 40.000.000 da destinare al progetto di ricerca «Induzione di risposta antitumorale da procursori linfoidi T. umani» proposto dal prof. P. Musoni, direttore dell'istituto di patologia umana e medicina sociale.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 890/2.21.9/I sett./2 del 21 febbraio 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Cassa di risparmio di Teramo: la somma di L. 1.000.000 quale contributo per l'organizzazione di incontri territoriali su «Etica e politica» promossi dall'istituto di studi storici e politici della facoltà di scienze politiche;

2) comune di Pescara: la somma di L. 12.000.000 quale contributo per la 7ª edizione del Congresso Mediterraneo organizzato dall'istituto di lingue e letterature romanze;

3) ditta Bayer Italia S.p.a.: un perfusore di precisione Vickers Medical modello SP55 del valore di L. 3.200.000 da destinare alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 251/I sett./II del 4 aprile 1989 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Chieti la donazione consistente in contributi per l'acquisto di apparecchiature per un valore di L. 206.000.000 da destinare ad istituti vari.

89A3467

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 10573/sett. II/2° del 26 novembre 1988 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Società Hawlett-Packard la donazione consistente in L. 48.609.000 da destinare al laboratorio di meccanica generale e meccanica delle vibrazioni per l'acquisto di un sistema di acquisizione Paragon HP 3565-2A.

Con decreto del prefetto di Udine n. 10574 sett. II/2° del 26 novembre 1988 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Italimpianti - Società italiana impianti p.a., con sede in Genova, la donazione consistente in L. 47.480.904 da destinare al laboratorio di igiene industriale per l'acquisto di strumentazione.

Con decreto del prefetto di Genova n. 839 sett. II/2° del 13 aprile 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Italimpianti (Società italiana impianti p.a.) la donazione consistente in L. 47.600.000 da destinare all'acquisto di apparecchiature da utilizzarsi presso l'ambulatorio di fisiopatologia cardiaca.

89A3468

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto del prefetto di Milano n. 678 Div. I del 24 febbraio 1988 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Angelina Siboni un legato consistente in B.O.T. per un valore di L. 40.000.000 da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5762 Div. I del 17 ottobre 1988 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.na Elsa Degli Innocenti un legato per un valore di L. 1.049.565 da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5978 Div. I del 20 dicembre 1988 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. sen. Roberto Ruffilli un legato per un valore di L. 100.000.000 in B.O.T. da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Milano n. 840 Div. I del 18 gennaio 1989 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Roma la donazione consistente in L. 3.000.000.000 da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Milano n. 847 Div. I del 25 gennaio 1989 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Carmen Costantini la donazione consistente in L. 148.000.000 circa da destinare all'Università stessa.

89A3469

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/11.24 Div. II del 7 marzo 1989 l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Maria Bencina in Verardo e Giuseppe Verardo la donazione consistente in un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste per un valore di L. 50.000.000 da destinare all'istituzione di un premio di studio da destinare ad uno specialista o specializzando in anatomia ed istologia patologica, che conduca attività di studio in campo oncologico.

89A3470

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Udine n. 6521/II settore del 24 ottobre 1988 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Angiola Danti di Piraino Pecile la donazione consistente in L. 3.000.000 da destinare all'istituzione di un premio di laurea da assegnarsi ad un laureato che abbia conseguito presso la facoltà di agraria, nell'anno accademico 1986-87, la laurea con pieni voti legali e con tesi sperimentale relativa ad uno studio che porti un contributo originale al miglioramento e al progresso dell'agricoltura nella regione.

Con decreto del prefetto di Udine n. 366/II sett. del 1° febbraio 1989 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. A. G. Cavalchini la donazione consistente in una somma di denaro pari a L. 3.000.000 da destinare all'istituto di produzione vegetale, quale contributo per la continuazione dell'attività scientifico-sperimentale nel settore delle macchine agricole di tipo ecologico.

Con decreto del prefetto di Udine n. 953/II sett. del 22 febbraio 1989 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda Giglio di Reggio Emilia la donazione consistente in L. 1.500.000 da destinare ad un laureato che abbia conseguito, presso la facoltà di agraria, nell'anno accademico 1987-88, la laurea con tesi avente per argomento il burro.

89A3471

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario, liquidatore della «T.G.M. - Trieste grandi molini - Soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione della giunta regionale n. 3026 del 30 giugno 1989 il dott. Paolo Polo, con studio in Udine, Corte Savorgnana n. 28, è stato nominato commissario liquidatore della «T.G.M. - Trieste grandi molini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 430 del 3 febbraio 1989 in sostituzione del dott. Paolo Valenti, dimissionario.

89A3462

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891780)

L. 1.000